

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione/Società “Volleyrò Casal De' Pazzi” (di seguito per brevità anche solo “Società”).

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell'ambito delle politiche di *safeguarding*;

h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati della Società “ Volleyrò Casal De' Pazzi ”;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Norme di condotta

E' onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

(indicare in maniera specifica, in relazione alle criticità esistenti all'interno di ciascun sodalizio, quali in concreto le azioni che si intendono attuare al fine di pervenire all'attuazione dei risultati indicati)

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

1*

la Società s'impegna a predisporre una turnazione di allenamento e di partecipazione alle gare in modo che sia sempre garantita la parità di trattamento tra tutte le atlete, provvedendo a una ripartizione degli stessi unicamente per motivazioni di carattere oggettivo legate strettamente alla necessaria organizzazione dell'attività sportiva sociale ovvero alla performance sportiva (quali a titolo esemplificativo, età, livello di performance, anni di anzianità di pratica sportiva, etc.), evitando qualsiasi tipo di discriminazione tra le atlete (ad esempio, in base a etnia, appartenenza culturale, religione, etc.). Ad ogni modo, la Società s'impegna a mantenere un costante dialogo con i minori e le famiglie per assicurare il rispetto dei principi di cui alla lettera a).

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

2*

la Società s'impegna a garantire un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atlete in proporzione pari a 1 a 13 atlete, nonché in ogni caso alle necessità specifiche del gruppo. La Società s'impegna, laddove possibile, a garantire la presenza aggiuntiva di un ulteriore tecnico nei casi in cui venga segnalata tale necessità per le finalità di cui alla presente lettera b). Ogni tecnico riceve dalla Società, prima della propria presa d'incarico, adeguata formazione comprensiva di direttive specifiche in merito alla gestione del gruppo nonché di eventuale tirocinio sul campo con tecnici della Società e la precisa e puntuale indicazione del divieto assoluto di utilizzo di linguaggio discriminatorio e/o aggressivo e/o vessatorio o denigratorio nei confronti delle atlete. La Società richiederà ai propri tecnici di riferire periodicamente e in maniera continuativa in merito all'andamento del gruppo, allo svolgimento degli allenamenti e delle gare nonché al rendimento sportivo, per la prevenzione e il contrasto a qualsiasi comportamento discriminatorio, violento e/o d'abuso.

c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

3*

La Società s'impegna, tramite i propri tecnici, a creare momenti di aperto e sano confronto con le atlete al fine di permettere loro di esprimere quelle che sono le loro ambizioni e desideri e/o i relativi interessi.

La Società s'impegna, tramite i propri tecnici, a programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuna di esse, confrontandosi anche con le famiglie laddove ve ne sia necessità.

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

4*

La Società collabora con figure professionali specializzate e/o enti specializzati, in particolare in tema di alimentazione, disturbi alimentari e/o in ogni caso benessere psico-fisico al fine di:

- creare un ambiente in cui prevenire l'insorgere di problematiche legate all'alimentazione;
- dare formazione adeguata a tutti i propri operatori al fine di prevenire e/o intercettare eventuali i segnali di allarme;
- prevedere percorsi e/o incontri volti a favorire l'educazione alimentare rivolti a tecnici, atlete e famiglie;
- fornire e rendere disponibili adeguate informazioni alle famiglie per agevolare l'accesso a strumenti di assistenza psicologica.

e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza

5*

invitando i predetti ad un confronto con i dirigenti, tecnici e/o personale specializzato. Tale segnalazione potrà avvenire ad opera del tecnico, dirigente ovvero del Responsabile per le Politiche di Safeguarding nominato dalla Società tramite il mezzo di comunicazione ritenuto più efficiente in relazione al caso concreto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, oralmente, in presenza o telefonicamente, mezzo mail e/o messaggio).

La Società s'impegna a dare segnalazione ogni qual volta sia riscontrato un pericolo per la salute fisica e/o psicologica delle minori ed in particolare nei seguenti casi:

- comportamenti violenti e/o aggressivi della minore verso se stessa, le compagne di squadra e/o il personale della Società;
- comportamenti di bullismo o cyberbullismo perpetrati nei confronti delle compagne e/o di terzi;
- comportamenti violenti, discriminatori e/o abusi nei confronti delle minori;
- disturbi psicologici, in particolare con riferimento a disturbi del comportamento alimentare;
- assenza e/o allontanamento ingiustificato da parte della minore ad allenamenti e gare;
- qualsiasi comportamento della minore connotato da gravità e serietà che possa avere rilievo disciplinare, nonché determinare profili di responsabilità civile e/o penale.

f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;

- prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

6*

- precisare il divieto, per i tecnici, di entrare in spogliatoio in presenza delle atlete, salvo in caso di comprovata necessità;
- gestione logistica dell'attività sportiva, in particolare in occasione delle trasferte, evitando che le atlete e i membri dello staff si ritrovino nella stessa camera
- stabilire regole di condotta per le atlete nei rapporti con le compagne di squadra e l'esterno volte a contrastare fenomeni di bullismo/cyberbullismo

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

7*

- organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti e, se del caso, i genitori, al fine di illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le future azioni di prevenzione e contrasto agli abusi e durante le quali far emergere le criticità emerse nel corso della stagione sportiva;
- richiesta di relazione periodica ai tecnici e/o ai dirigenti in merito all'attività sportiva svolta, con particolare riferimento alle trasferte, per monitorare l'eventuale verificarsi dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

8*

- l'organizzazione, prima dell'inizio della prima competizione cui parteciperà il gruppo, di una riunione che coinvolga dirigenti, tecnici, le atlete e i genitori, tutori o comunque esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, nel cui ambito illustrare i valori sportivi, le regole di condotta dentro e fuori dal campo gara (comprensivi degli spalti) e le politiche di salvaguardia della Società;
 - l'organizzazione di incontri periodici volti a diffondere una adeguata educazione sportiva.
- La Società si riserva in ogni caso il diritto di irrogare provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato, irrispettoso dei valori sportivi, offensivo nei confronti di atleti, avversari, tecnici e direttori di gara, nonché di segnalare alle competenti autorità, sportive e non, le condotte predette.

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- Affissione presso la sede dell'Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

- Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del *Safeguarding* nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
- Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIPAV;
- Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

9*

- mail/numero dedicata per segnalazioni al Resp. Safeguarding nominato (da inserire)

- organizzazione periodica di incontri e seminari per lo staff della Società con esperti del settore per discutere di politiche di salvaguardia dei minori

- _____

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all'atto di affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere regolarmente tesserato alla FIPAV;

b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;

e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.

Art. 6 – Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV.

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 8 – Sanzioni

10*

Fermo restando il rispetto nonché l'applicazione di tutte le sanzioni previste dai Regolamenti FIPAV a carico di tutti i soggetti tesserati, la Società potrà provvedere nei confronti dei soggetti indicati al precedente art. 2, a irrogare le seguenti sanzioni, proporzionali alla gravità e serietà del comportamento tenuto:

- a) reclamo, scritto o orale;
- b) ammonizione;
- c) multa;

d) squalifica dallo svolgimento dell'attività sportiva per un determinato periodo.

in base alle norme previste dal regolamento interno della Società ovvero da quanto previsto dal rapporto contrattuale instaurato con il tesserato.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.